

- (5) Considerato il basso rischio che comportano per la sanità pubblica e animale, è opportuno che alcuni prodotti composti a lunga conservazione non contenenti carni trasformate siano esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e siano elencati nell'allegato del presente regolamento, indicando i rispettivi codici della nomenclatura combinata (NC) di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽³⁾.
- (6) Alcuni prodotti composti a lunga conservazione non contenenti carni trasformate, che sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere in conformità del presente regolamento e che entrano nell'Unione in provenienza da paesi terzi, dovrebbero essere accompagnati da un attestato privato rilasciato dall'operatore del settore alimentare importatore.
- (7) Al fine di garantire che alcuni prodotti composti a lunga conservazione non contenenti carni trasformate ed esenti da controlli ai posti di controllo frontaliere in conformità del presente regolamento soddisfino le prescrizioni in materia di sanità pubblica e animale, le autorità competenti dovrebbero effettuare regolarmente controlli ufficiali, in base al rischio e con frequenza adeguata, presso il luogo di destinazione, il punto di immissione in libera pratica nell'Unione o presso i depositi o i locali dell'operatore responsabile della partita.
- (8) Le norme relative ai prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e ai controlli ufficiali da eseguire su tali prodotti composti sono sostanzialmente collegate e sono destinate a essere applicate in parallelo. È pertanto opportuno che tali norme, nell'interesse della semplicità e della trasparenza e al fine di facilitarne l'applicazione ed evitarne il moltiplicarsi, siano stabilite in un unico atto anziché in atti distinti contenenti numerosi riferimenti incrociati, con conseguente rischio di duplicazione.
- (9) Per alcuni prodotti composti sono già previste esenzioni dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere a norma della decisione 2007/275/CE della Commissione ⁽⁴⁾. Poiché il presente regolamento stabilisce esenzioni per i prodotti attualmente contemplati dalla decisione 2007/275/CE, alcune disposizioni di tale decisione dovrebbero essere soppresse a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento e la suddetta decisione dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (10) Le prescrizioni in materia di sanità pubblica per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti stabilite nel regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione ⁽⁵⁾ si applicheranno solo a decorrere dal 21 aprile 2021. Analogamente, le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽⁶⁾ si applicheranno solo a decorrere dal 21 aprile 2021. Di conseguenza, anche le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:

1. i casi e le condizioni in cui i prodotti composti sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e i casi in cui detta esenzione è giustificata;
2. l'esecuzione di controlli ufficiali specifici sui prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere.

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di prodotti composti da sottoporre a controlli ai posti di controllo frontaliere (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

